



Comune di Ghemme

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE NORMATIVE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE (TESTO UNIFICATO) E NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TEMPORELLI DAVIDE - Sindaco	Sì
2. PREDÀ ROBERTO - Consigliere	Sì
3. ROVELLOTTI PAOLO - Consigliere	Giust.
4. ROVELLOTTI LORENZO - Assessore	Sì
5. ROSSI PIERO - Assessore	Sì
6. SEBASTIANI ANDREA - Assessore	Sì
7. GIORDANINO MARCO - Assessore	Sì
8. QUERCIOLI MASSIMO - Consigliere	Sì
9. GIORIA FRANCO - Consigliere	Sì
10. CORAZZA ALFREDO - Consigliere	Sì
11. LUCCHIN MARIO - Consigliere	Sì
12. BRUSOTTI DAVIDE - Consigliere	Giust.
13. FERRARI MAURA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor DI NUZZO D.SSA GIULIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TEMPORELLI DAVIDE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE NORMATIVE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE (TESTO UNIFICATO) E NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 13.06.2012 è stato approvato il Testo Unificato delle Entrate Tributarie, modificato con deliberazione C.C. n. 133 del 30.11.2012 (art. 185), con deliberazione C.C. n. 117 del 16.10.2013 (artt. 115 e 121) e con deliberazione C.C. n. 73 del 19.05.2014 con approvazione disciplina IUC;

VISTO che si è verificata la necessità di adeguare alcuni articoli del suddetto Regolamento a modifiche legislative intervenute, nonché ad esigenze manifestatesi per venire incontro alle necessità dei contribuenti, sia privati che aziende;

VISTO il testo dei seguenti articoli:

161 – Esenzioni

169 – Agevolazioni e detrazioni

195 - Gestione, classificazione dei rifiuti e definizioni

224 - Esenzioni

225 - Avviso di pagamento – Versamento

240 – Determinazione aliquote

245 - Somme di modesto ammontare;

VISTO lo Statuto dei diritti dei contribuenti approvato con legge n. 212 del 27 luglio 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO il parere reso dal Revisore contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITA l'illustrazione da parte del Cons. Giordanino che segnala l'adeguamento della normativa regolamentare a sopravvenute disposizioni di legge statale nonché la decisione dell'Amministrazione di non mantenere l'esenzione dalla Tassa Rifiuti in favore dell'Istituto della Provvidenza.

UDITO l'intervento del Cons. Ferrari M. la quale lamenta che la modifica non è puntualmente evidenziata;

UDITO l'intervento del Cons. Corazza il quale: chiede delucidazioni in merito alla riunione della Commissione citata nella premessa della proposta di delibera; evidenzia che la documentazione agli atti relativa agli articoli vigenti riporta gli artt. 161 e 169 nell'identico testo e si discosta dai testi vigenti;

UDITO l'intervento del Cons. Preda e del Sindaco i quali: prendono atto del refuso esistente nel testo della proposta relativamente alla riunione della Commissione; prendono atto dell'erronea indicazione dei testi preesistenti rilevando che tuttavia il testo proposto in modifica è ben definito nei contenuti;

UDITO l'intervento del Cons. Lucchini il quale evidenzia la necessità di articolare puntualmente le proposte evidenziando i testi preesistenti e le modifiche che si intende apportare;

Espletata la votazione in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 11; Voti Favorevoli n. 8; Astenuti n. 1 (Ferrari Maura); Contrari n. 2 (Conss. Corazza Alfredo e Lucchin Mario);

DELIBERA

1) Di dare atto preliminarmente che:
il testo della proposta depositata conteneva un refuso relativo alla riunione della Commissione Finanze e Tributi che viene eliminato;
il testo degli articoli vigenti e da modificare è stato riportato nella documentazione depositata con l'erronea indicazione dell'art. 169 del vigente regolamento;
che le predette incongruenze non si considerano ostantive alla approvazione del presente punto;

2) Di modificare per i motivi di cui in premessa il Regolamento del Testo Unificato delle Entrate Tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13.06.2012, come di seguito indicato:

Art. 161

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) Gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi tra questi, nonché tra questi ed enti non territoriali. In quest'ultima ipotesi l'esenzione spetta soltanto se l'ente ha i requisiti soggettivi richiesti dalla disposizione di legge e se sussiste la destinazione esclusiva dell'immobile a finalità istituzionale, la cui prova è posta a carico del soggetto che intende avvalersi del beneficio.²⁴ Ancora sono esenti Asl, istituzioni sanitarie pubbliche autonome. L'esenzione trova applicazione solo con riferimento ai fabbricati in cui sono svolti compiti istituzionali. Ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, per gli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio non è comunque dovuta la quota IMU riservata allo Stato.
- b) I fabbricati con destinazione ad usi culturali quali: musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche aperti al pubblico e non produttivi di reddito per il possessore;
- c) I fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione;
- d) I fabbricati di proprietà della Santa Sede esenti a norma del Trattato Lateranense;
- e) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) Gli immobili di proprietà utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i TRUST, residenti nel territorio del Comune, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, di ricerca scientifica, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana, purché con modalità non commerciali; Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, tale esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. . Le rendite catastali dichiarate o attribuite in conformità alle modalità stabilite da tali norme producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi di quanto innanzi previsto, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione, redatta ai sensi di quanto disposto con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

g) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

h) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

i) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

j) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

k) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

l) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

m) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del DL 201/2011.

n) Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto alle fattispecie di cui alle lettere i), j), k) il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di variazione, a pena di decadenza, entro i termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU, indicando tutti gli elementi utili al riconoscimento dell'esenzione.

Art. 169

Agevolazioni e detrazioni

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedenti i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

- del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

- del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Le agevolazioni disposte nel presente articolo trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui un terreno agricolo sia posseduto e condotto da più soggetti passivi, ed il beneficio spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile. Nell'ipotesi in cui i soggetti titolari di diritti sul terreno non siano tutti conduttori del fondo, tale agevolazione si applica solo a coloro che posseggono i requisiti innanzi specificati, ripartita proporzionalmente alla relativa quota di proprietà; gli altri soggetti passivi calcolano il dovuto in applicazione delle normali modalità di determinazione.

3. Tale agevolazione spiega i suoi effetti anche in relazione al calcolo dell'imposta riservata allo Stato.

4. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ricadenti nelle zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.

5. La detrazione di cui al comma 4 si applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

Art. 195

Gestione, classificazione dei rifiuti e definizioni

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali non agricoli provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il Comune non li abbia assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto della normativa vigente:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

6. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti ed individuati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività

produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

7. E' vietato miscelare i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, e i rifiuti pericolosi tra loro.

8. L'eventuale conferimento al servizio di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, soggiace all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del DLGS 152/2006.

Art. 224

Esenzioni

1. Non sono soggette al tributo le seguenti fattispecie, oltre a quelle già previste negli articoli precedenti:

- I locali che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione, ovvero soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza, o inagibili) o per l'uso cui sono stabilmente destinate (quali locali con sporadica presenza dell'uomo, o da questo non presidiati, ovvero di produzione a ciclo chiuso, nonché depositi di materiali in disuso o di uso straordinario o di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività ginniche che non comportino rifiuti in quantità apprezzabile, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, cantine di invecchiamento, saune limitatamente alla superficie destinata a tale attività, ecc.);

- I locali che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio gli alloggi non allacciati ai servizi a rete, in stato di degrado, non arredati e privi di suppellettili purché tale condizione perduri da almeno un anno; alloggi con interventi di ristrutturazione che li rendono né agibili, né abitabili limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, da comprovare con apposita motivazione;

- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili che non siano operative;

- Locali di civile abitazione che sono posti interamente in ristrutturazione e i cui detriti o materiale di cantiere vengono consegnati alle ditte/imprese addette ai lavori; tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi;

- I locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

- Immobili per i quali è stato disposto lo sgombero coattivo per inagibilità dalla data dell'evacuazione;

- Superfici destinate al passaggio o alla fermata di mezzi di trasporto gratuita;

- Aree nelle quali si svolge la sola attività sportiva;

- Le abitazioni occupate da una sola persona o da più persone riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza - quali i titolari di sola pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal comune - limitatamente ai locali direttamente detenuti;

- I locali adibiti a sedi, uffici, e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

- I fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi sulla base delle norme vigenti.

3. Le suddette circostanze debbono essere dedotte nella denuncia originaria, se sussistono sin dal momento di avvio dell'utenza, o in quella di variazione, se sono sopravvenute, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. Il Comune si riserva la facoltà di verificare l'attendibilità e l'idoneità della documentazione prodotta dal contribuente.

4. L'utente può fornire la prova della sussistenza delle condizioni di inutilizzabilità anche successivamente alla denuncia originaria o di variazione e usufruire del diritto allo sgravio o alla restituzione di quanto versato, comunque non oltre 6 mesi dalla emissione del bollettino di versamento.

5. L'esenzione compete sino al momento in cui sussistono le condizioni che la giustificano. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla prova della sussistenza delle condizioni che giustificano l'esenzione. Resta ferma la possibilità per l'istante di consegnare un'autocertificazione. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.

6. Il Contribuente deve denunciare entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto all'esenzione. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia delle condizioni che hanno dato luogo all'esenzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla base di quanto disposto nell'apposito capo. Il tributo in misura intera comincerà a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni suddette.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni appositamente previste.

Art. 225

Avviso di pagamento – Versamento

1. Il Comune predispone ed invia, con riferimento alla TARI, con anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento.

2. L'avviso contiene l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento. Lo stesso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal Contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il Comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.

3. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.

4. Il Comune riscuote il tributo comunale di norma suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate con scadenza semestrale. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione.

5. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo – (L. 296/2006).

6. Il versamento del tributo può essere effettuato avvalendosi del bollettino di conto corrente postale, del modello F24 presso gli sportelli di banche e poste, o giovandosi di servizi di pagamento elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali che ne garantiscono la velocizzazione, se previsto e consentito dalla legge. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso, al fine di consentire la bonifica della sua posizione tributaria e di conseguenza evitare la notifica di un avviso di accertamento per il recupero della parziale tassa evasa, ovvero la generazione di ipotesi di rimborso.

7. Nell'ipotesi di mancato recapito degli avvisi di pagamento il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti dall'Ente, con l'applicazione delle tariffe ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

8. Le modalità di versamento di cui al presente articolo non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

9. Nell'ipotesi di mancato, parziale o tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni previste nella sezione all'uopo dedicata nel presente regolamento.

Art. 240

Determinazione delle aliquote

1. Il comune, con deliberazione di consiglio, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina le aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; vengono altresì recepite le disposizioni normative successivamente entrate in vigore. Per il 2014 ed il 2015 trova applicazione quanto disposto dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014.

Art. 245

Somme di modesto ammontare

1. Non si procede al versamento del tributo per importi inferiori ad **€ 5,00** da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Successivamente con separata votazione in forma palese ad esito unanime favorevole, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

=====

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Sindaco
TEMPORELLI DAVIDE

Il Segretario Comunale
DI NUZZO D.SSA GIULIA

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Lì _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(CALGARO Marina)

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Lì _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CALGARO Marina)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal: 24/08/2015

Lì 24/08/2015

IL MESSO COMUNALE
(GALLI ANTONIETTA)

ESECUTIVITÀ

- ◇ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva lì _____ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
- ◇ Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Lì _____

IL SEGRETARIO
(DI NUZZO D.SSA GIULIA)